

**Verifica della conformità delle controdeduzioni
(confronto tra testo della proposta unitaria, controdeduzioni ad esso e testo “riformulato”)**

- **Art. 3 della proposta (“Elaborati costitutivi”)** – Non risponde al vero che sono state accolte le modifiche, dal momento che nel testo riformulato dell’art. 2 non figurano gli “*elaborati gestionali*” in quanto considerati invece “*elaborati descrittivi*” .
- **Art. 4 della proposta (“Criteri generali del piano”)** – Il testo proposto è lo stesso del testo riformulato dell’art. 3 (che presenta una piccola integrazione finale). Ciò nonostante non è stato accolto “*in quanto la riformulazione risulta incompleta*” !
- **Art. 5 (“Definizioni”)** - Il testo proposto del 2° comma è esattamente lo stesso del testo riformulato dell’art. 4, ma senza la precisazione che “*la superficie espositiva di cui sopra si riferisce a tutti e due i lati della strada o delle carreggiate di cui la strada è composta, in entrambi i sensi di marcia*”. Ciò nonostante la modifica è stata ritenuta “*tecnicamente ultronea*”!
- **Art. 6 (“Tutela dei beni culturali e paesaggistici”)** – Il testo proposto si limita a sostituire unicamente il periodo finale con più puntuali precisazioni alla normativa vigente in materia, che sono state ritenute più modifiche giudicate pur esse “*tecnicamente ultronee*”!
Si mette in risalto che il documento di indirizzo approvato dalla Commissione Commercio richiedeva soltanto una “verifica di fattibilità” delle proposte presentate e non un giudizio sulla loro “ultroneità”.
- **Art. 7 (“Edifici di carattere archeologico e storico-architettonico”)** - Il testo proposto si limita a sostituire unicamente il 1° comma dello schema normativo con più puntuali precisazioni ai vincoli “*individuati dai rispettivi decreti ministeriali di imposizione del vincolo e nel vigente P.R.G. del Comune di Roma, con le relative fasce di rispetto*”, che invece nel testo riformulato dell’art. 6 non vengono nemmeno citati, dal momento che parla di “*edifici di interesse storico-architettonico individuati nelle tavole da 1.01 a 1.14 e nelle relative pertinenze*”, che non sono affatto omnicomprensivi degli edifici ufficialmente vincolati. In modo astruso la controdeduzione parla di modifiche che “*implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione politica*” (di che ?), quando invece doveva limitarsi a verificare la “fattibilità” di quanto proposto.
- **Art. 8 (“Aree a verde pubblico”)** - Il testo proposto del 1° comma è esattamente lo stesso del 1° comma del testo riformulato dell’art. 8, mentre viene aggiunto un 3° comma che precisa soltanto i formati massimi ammissibili, forse ai quali si riferisce la controdeduzione parlando nuovamente di modifiche che “*implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione politica*”, quando invece doveva limitarsi a verificare la “fattibilità” di quanto proposto.
- **Art. 9 (“Lungotevere”)** – Il testo proposto esenta dal divieto di installare impianti entro la fascia di rispetto dei 150 mt. da entrambe le sponde del Tevere le zone territoriali omogenee di tipo A

e B così destinate nel P.R.G. alla data del 6 settembre 1985 di entrata in vigore della legge Galasso n. 431/1985. Aniché darne un giudizio di “fattibilità” la controdeduzione parla ancora nuovamente di modifiche che *“implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione politica”*.

- **Art. 13 (“Individuazione delle zone e sottozone”)** – Il testo proposto individua le zone e le sottozone in conformità con la zonizzazione del P.R.G., da cui invece si discosta il PRIP originario. Secondo la controdeduzione *“le modifiche risultano già accolte nella riformulazione del testo”* che è invece esattamente lo stesso dello schema normativo ! (superficialità o deliberata presa in giro, sul presupposto magari di una mancata verifica ?).
- **Art. 15 e 16 (“Sottozona B1” e “Sottozona B2”)** – Il testo proposto indica soprattutto le tipologie di impianti consentite, di cui si doveva solo verificare la “fattibilità” e non controdedurre quindi che le modifiche *“implicano una previa modifica regolamentare, soggetta comunque a valutazione politica”*.
- **Art. 17 (“Sottozona B3”)** - Il testo proposto del 2° comma stabilisce che *“l’installazione è consentita negli stessi limiti complessivi all’esposizione pubblicitaria stabiliti a fini del dimensionamento del PRIP”*. Aniché verificarne la “fattibilità”, la modifica proposta viene ritenuta *tecnicamente ultronea*!
- **Art. 18 (“Delimitazione dei centri abitati”)** - Il testo proposto si limita ad integrare quello dello schema normativo (confermato nel testo riformulato dell’art. 18), precisando che l’installazione al di fuori dei centri abitati sarà ovviamente possibile nei nuovi quartieri che saranno costruiti in futuro. Aniché verificarne la “fattibilità”, la controdeduzione considera tale testo *“tecnicamente ultroneo”*!
- **Art. 19 (“individuazione degli ambiti territoriali”)** - Il testo proposto ipotizza 15 ambiti territoriali corrispondenti ad ognuno dei 15 nuovi Municipi. La controdeduzione parla di modifiche che *“risultano già accolte nella riformulazione del testo”* che così come riformulato individua invece 7 ambiti territoriali e non 15.
- **Art. 20 (“Dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali”)** – Il testo proposto chiarisce che il dimensionamento della superficie espositiva massima per ognuno dei 15 ambiti territoriali verrà stabilito dai Piani di Localizzazione. La controdeduzione parla di modifiche che *“risultano già accolte nella riformulazione del testo”* che così come riformulato calcola invece il dimensionamento dei 7 ambiti territoriali del PRIP, arrivando ad una superficie complessiva totale che da 162.500 mq. si è abbassata a 138.000 mq..
- **Art. 23 (“Disciplina degli impianti pubblicitari di servizio”)** - La controdeduzione parla di modifiche che *“risultano già accolte nella riformulazione del testo”* in cui solo il testo integrato del 2° comma è effettivamente lo stesso dell’art. 23 così come riformulato, dove invece non risulta accolto anche il successivo 3° comma proposto.
- **Art. 24 (“Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina”)** – Il testo proposto è sostanzialmente lo stesso non solo dello schema normativo, ma anche del

testo riformulato. Ciò nonostante la controdeduzione parla di modifiche che *“implicano una previa modifica delle disposizioni vigenti, soggetta comunque a valutazione politica”* (di che ?)

- **Art. 25 (“Disciplina della pubblicità che utilizza edicole e banchi di commercio”)** – A parte i primi 2 commi, che precisano le installazioni consentite, il 3° comma del testo proposto è praticamente lo stesso del testo dell’art. 25 così come riformulato. Non può quindi che stupire una controdeduzione che ritiene che le modifiche proposte *“implicano una previa modifica delle disposizioni vigenti, sono soggette a valutazione di carattere politico, si segnala comunque nella stesura definitiva il rimando ad una normativa di carattere speciale”*.
- **Art. 26 (“Aree di servizio e piazzali di parcheggio”)** - Il testo proposto è lo stesso dello schema normativo, con una integrazione finale di carattere tecnico-operativo che stabilisce che *“la superficie espositiva venga computata negli indici di affollamento previsti per la strada in cui l’area insiste ”*. Non può quindi che lasciare fortemente perplessi che la controdeduzione consideri il suddetto testo *“tecnicamente ultroneo”*, invece di preoccuparsi di verificarne la fattibilità.
- **Art. 27 (“Disciplina degli impianti nei mercati rionali”)** – Il testo proposto è più o meno lo stesso dello schema normativo, confermato anche dal testo dell’art. 27 così come riformulato, ma con una integrazione di un 5° comma di carattere tecnico-operativo analogo al precedente art. 26. Non può quindi che stupire una controdeduzione che ritiene che le modifiche proposte *“implicano una previa modifica delle disposizioni vigenti, sono soggette a valutazione di carattere politico, si segnala comunque nella stesura definitiva il rimando ad una normativa di carattere speciale”*.
- **Art. 30 (“Finalità e contenuti dei piani di localizzazione”)** – Il testo così come riformulato dell’art. 30 è più o meno identico al testo proposto.
- **Art. 31 (“Redazione dei piani di localizzazione”)** – Aniché limitarsi ad una verifica della *“fattibilità”* delle modifiche proposte, la controdeduzione che *“sono ultronee e comunque soggette a valutazione di carattere politico”*. Per quanto riguarda il testo così come riformulato dello stesso art. 31, viene confermato quello dello schema normativo che prevede la redazione anche *“per iniziativa e a cura dei privati anche in forma associativa”*.
- **Art. 32 (“Approvazione dei Piani di Localizzazione”)** – Secondo la controdeduzione le modifiche richieste *“risultano già accolte nella riformulazione del testo”* dell’art. 32 dove invece non c’è la minima traccia di questa affermazione !
- **Art. 33 (“Efficacia dei piani di localizzazione”)** - Secondo la controdeduzione le modifiche richieste *“sono state accolte nella riformulazione del riscritto art. 36”*, dove invece non viene confermato nemmeno il testo dell’unico comma dello schema normativo, secondo il quale *“all’atto dell’approvazione del piano di localizzazione sono fissate le modalità di cessazione dell’efficacia di tutte le autorizzazioni relative agli impianti ricadenti nell’area oggetto del piano”*, a dimostrazione della chiara intenzione di far salvi gli impianti del *“riordino”*. Non c’è traccia a maggior ragione del 2° comma proposto che demanda le modalità di cessazione ad ognuno dei bandi di gara che verranno indetti per l’assegnazione della gestione decennale degli

impianti individuati da tutti i Piani di Localizzazione. Non è accettabile nella maniera più assoluta che si rinunci a far sapere la “fattibilità” o meno di quanto proposto e si bocci di fatto addirittura lo stesso testo dello schema normativo con un modo siffatto di controdedurre, sperando meschinamente che non si vada a controllare la *“riformulazione del riscritto art. 36”* !

- **Art. 34 (“Aree a progettazione unitaria”)** - Secondo la controdeduzione le modifiche richieste *“risultano già accolte nella riformulazione del testo”* dell’art. 33 dove invece non c’è la minima traccia né del comma 2 né del comma 4 così come proposti !

Va da ultimo messo in evidenza che il testo così come riformulato da Aequa Roma non prevede né “misure di salvaguardia” né le modalità di gestione futura degli impianti pubblicitari, per cui se venisse approvata una siffatta “normativa tecnica di attuazione” non farebbe scattare nessuna disposizione attuativa, lasciando per chissà quanto tempo ancora che a Roma rimanga la definizione dispregiativa di essere una “cartellopoli” in preda al caos ed alla più totale illegalità

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 26 febbraio 2014